

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 dicembre 2010 e dalla Prefettura di Firenze, prot. 13857/543 P.G. Area IV bis in data 23 novembre 2011)

Art. 1 - Denominazione. Sede

La Società Dantecca Italiana, fondata nel 1888 ed eretta in Ente morale con Regio Decreto 8 novembre 1901, n° 363, ha sede in Firenze, presso il Palagio dell'Arte della Lana, di sua proprietà, che costituisce, per volontà dei Soci, patrimonio indisponibile della stessa.

Art. 2 - Scopo

La Società promuove e contribuisce a divulgare manifestazioni ed iniziative che abbiano lo scopo di tener vivo il culto di Dante, padre della lingua e della letteratura italiana, e in particolare cura e incoraggia la pubblicazione di opere sulla vita, sui tempi e sugli scritti del Divino Poeta agevolando la collaborazione tra studiosi ed enti con analoghe finalità.

La Società non ha fini di lucro, ma potrà svolgere ogni altra attività, anche economica, purché funzionalmente collegata ai suoi fini istituzionali.

La Società non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuti o regolamenti facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 3 - Soci

La Società si compone di Soci ordinari, onorari e benemeriti.

I Soci ordinari sono gli iscritti alla Società che risultano soggetti al pagamento e in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci onorari sono quei soggetti (enti pubblici e/o privati, studiosi e persone private) che per meriti culturali e scientifici in ordine agli studi danteschi, valutati come tali dal Consiglio di Amministrazione, sono chiamati a far parte della Società.

I Soci benemeriti sono quei soggetti (enti pubblici e/o privati e persone private) che per il contributo di particolare rilevanza alla vita istituzionale della Società, valutati dal Consiglio di Amministrazione, sono chiamati a far parte della Società.

Sia i Soci onorari che quelli benemeriti sono esentati dal pagamento delle quote sociali che, diversamente, dovranno essere versate su indicazione del Consiglio di Amministrazione medesimo da parte dei Soci ordinari, anch'essi costituiti da enti pubblici e/o privati, studiosi e persone private.

L'ammissione dei Soci avviene mediante domanda alla Presidenza della Società, da inoltrarsi da parte del richiedente e accompagnata da lettere di presentazione di almeno due Soci con anzianità di almeno due anni.

L'adesione è a tempo indeterminato e non potrà essere disposta per un periodo temporaneo.

La domanda dovrà essere valutata, sentito il Consiglio Scientifico, dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico, può decidere la sospensione dall'attività sociale o l'esclusione di Soci che, con il loro comportamento, abbiano nociuto al buon nome o al prestigio della Società, o abbiano violato lo Statuto e il Regolamento della Società. Tale decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea annuale dei Soci.

I Soci possono sempre recedere dall'associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia comunicato almeno tre mesi prima.

I Soci ordinari non in regola con il pagamento della quota annuale non possono esercitare il diritto di voto e accedere alle cariche sociali.

Decadono automaticamente dalla qualità di Soci i Soci ordinari che non abbiano pagato la quota sociale per due annualità.

Tutti i Soci (ordinari, in regola con il versamento della quota, onorari e benemeriti) hanno diritto di voto e di accedere alle cariche sociali.

Art. 4 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della Società è costituito dall'immobile del Palagio dell'Arte della Lana e dalle raccolte librerie e archivistiche di sua proprietà.

La Società provvede al raggiungimento delle proprie finalità con le rendite del patrimonio, con le quote sociali, contributi di enti pubblici e privati, contributi di persone fisiche e con i proventi di eventuali attività economiche e rendite patrimoniali.

Art. 5 - Organi della Società

Gli organi della Società sono: l'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Amministratore, il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche hanno durata quadriennale e gli eletti sono rieleggibili.

Art. 6 - Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e dai Soci onorari e benemeriti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, rispettando i termini di legge, per l'approvazione dei bilanci. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta a mezzo posta ovvero a mezzo fax e/o per e-mail da inviarsi a tutti i Soci con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea ha i seguenti compiti: (1) elegge il Consiglio di Amministrazione, (2) elegge il Consiglio Scientifico, (3) elegge il Collegio dei Revisori dei conti, (4) approva la Relazione sull'attività presentata dal Consiglio di Amministrazione, (5) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Società, entro i termini di legge attualmente fissati al 30 aprile.

La validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è assicurata dalla presenza (anche mediante delega scritta e accompagnata dalla copia di un documento d'identità) della metà più uno dei Soci (ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, onorari e benemeriti). In seconda convocazione, l'Assemblea è valida quale che sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere portatore di più deleghe fino ad un massimo di 3 (tre).

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è di competenza del Presidente. Un decimo dei Soci può richiedere in forma scritta e sottoscritta la convocazione dell'Assemblea generale per questioni di particolare rilevanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società (o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano) che potrà farsi assistere da un Segretario e da scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- (1) si compone di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci;
- (2) elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Amministratore;
- (3) si riunisce su convocazione scritta del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri; il Consiglio è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti;
- (4) amministra la Società sulla base degli scopi sociali di cui all'art. 2, delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci e comunque ai sensi del presente Statuto, attraverso i mezzi e con i tempi che riterrà opportuni, utilizzando a tal fine le quote sociali e le entrate di qualunque tipo;
- (5) prepara, sentito il Consiglio Scientifico, la relazione sull'attività della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (6) prepara, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (7) predispose ed approva il Regolamento interno;
- (8) le delibere sono valide se raccolgono la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
- (9) In caso di dimissioni o decadenza o esclusione di uno o più Consiglieri questi verranno reintegrati sulla base della graduatoria dei non eletti che hanno ricevuto voti. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo dovrà ritenersi dimissionario nel suo complesso con necessità di procedere alla convocazione dell'assemblea senza indugio, da parte del Presidente, per nuove elezioni di tutti gli organi sociali.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico:

- (1) si compone di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea oltre che del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di un suo delegato, che lo presiede;
- (2) è l'organo di indirizzo culturale e scientifico della Società; concorre all'organizzazione, ove necessario, di appositi comitati per le manifestazioni, l'Edizione Nazionale di Dante e le pubblicazioni e cura i rapporti con le società dantesche straniere e con gli studiosi di altri paesi;
- (3) prepara, con il Consiglio di Amministrazione, la relazione sull'attività scientifica della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (4) si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione; è il rappresentante legale della Società, presiede sia il Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Scientifico, convoca l'Assemblea ed ha la responsabilità dell'attuazione delle delibere degli Organi e dell'Assemblea generale, della Edizione Nazionale delle Opere di Dante e dell'intera attività editoriale della Società.

Durante le votazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Art. 10 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione; sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora il Presidente si presenti dimissionario dalla carica di fronte al Consiglio di Amministrazione, spetta al Vice Presidente assumere la Presidenza per l'ordinaria gestione con il compito di procedere all'elezione del nuovo Presidente entro tre mesi.

Art. 11 - Consigliere Amministratore

Il Consigliere Amministratore è eletto dal Consiglio di Amministrazione; ha il compito di curare la gestione amministrativa e finanziaria della Società.

Art. 12 - Revisori dei conti

I Revisori dei conti, dotati di adeguata professionalità, sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 membri effettivi, di cui due tra i Soci e uno esterno, nonché di 2 membri supplenti tra i Soci.

I Revisori effettivi nominano al loro interno il Presidente del Collegio, preparano la relazione al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale ed esercitano il controllo sull'amministrazione della Società.

Art. 13 - Modifiche di Statuto

Per modificare lo statuto, occorre in ogni modo sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in sede di assemblea, di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei Soci effettivi.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, che dovrà avvenire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo ai sensi dell'art. 3, comma 190, L. 23.12.1996, n. 662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa in materia disciplinata dal Codice Civile.

Art. 16 - Norme transitorie

Il presente statuto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al riconoscimento della personalità giuridica della Società da parte delle Autorità competenti.